



**COMUNE DI BEINASCO**  
**Città Metropolitana di Torino**  
**Piazza Vittorio Alfieri 7 - 10092 BEINASCO (TO)**  
tel. 01139891 - telefax 0113989382  
Posta Elettronica Certificata: [protocollo@comune.beinasco.legalmail.it](mailto:protocollo@comune.beinasco.legalmail.it)

**AREA TECNICA E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE**

**Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)**

**PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'**

**n. 73 del 27/05/2026**

(D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, art. 19, comma 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241.)

Pratica S.U.A.P. n.	73/2026
Codice S.U.A.P. n.	-22042026-1656
Procedimento Amm.vo:	Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di apertura, trasferimento sede o variazioni per l'esercizio di vicinato (esercizio commerciale fino a 150/250 mq) (unificata) - apertura condizionatori.
Richiedente:	LINEA CLIMA DI FABRIZIO DESTEFANIS.
Ubicazione struttura/impianto:	BEINASCO, VIALE DEL RISORGIMENTO n. 20

**LA DIRIGENTE**  
**dell'Area Tecnica e dello sviluppo territoriale**

Premesso che:

- l'impresa LINEA CLIMA DI FABRIZIO DESTEFANIS con sede legale in BEINASCO VIALE RISORGIMENTO 20, codice fiscale e Partita Iva 13437380010, per tramite del Signor. DESTEFANIS FABRIZIO in qualità di titolare firmatario, in data 22/04/2026 ha presentato allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) di Beinasco, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di apertura per l'esercizio di vicinato (esercizio commerciale fino a 250 mq) (unificata) - apertura vendita condizionatori, per la sede operativa ubicata in Beinasco VIALE RISORGIMENTO, 20, (C.T. foglio 1, particella 207);
- ai sensi dell'art. 18 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il sistema telematico di protocollazione dello sportello unico attività produttive (S.U.A.P.) di Beinasco ha rilasciato all'impresa la ricevuta che attesta l'avvenuta presentazione dell'istanza relativamente al procedimento attivato in data 22/04/2026 **pratica n. 2026/73 protocollata al n. 2026/10012**;
- ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990, l'attività oggetto di SCIA può essere iniziata dalla data di presentazione della segnalazione, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di esercitare, entro i termini di legge, i poteri inibitori e di rimozione degli effetti dell'attività in caso di accertata carenza dei requisiti e presupposti richiesti;
- l'istanza medesima ha dato luogo al procedimento automatizzato di cui al capo III del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e specificatamente al procedimento automatizzato di cui all'art. 5 del medesimo decreto. Ai fini dell'istruttoria procedimentale volta ad accertare i fatti e i presupposti e la rispondenza dell'interesse pubblico definito dalla normativa in ordine alla richiesta formulata dall'impresa, sono stati attivati i seguenti sub-procedimenti/endoprocedimenti per l'espressione delle necessarie determinazioni e l'assunzione di pareri e verifiche istruttorie di competenza delle Autorità competenti, diverse dalla procedente:



**procedimento Esercizio vicinato - APERTURA - NUOVO ESERCIZIO.**  
**- ENTE COMPETENTE - Comune di Beinasco – ufficio SUAP Commercio sede fissa;**  
**sub-procedimenti/endoprocedimenti – parere edilizio urbanistico**  
**- ENTE COMPETENTE - Comune di Beinasco – ufficio Urbanistica;**

- il SUAP del Comune di Beinasco, in data 14/05/2026 ha inoltrato/richiesto alle Amministrazioni/uffici competenti di seguito indicati, l'istanza formulata dall'impresa per le opportune verifiche formali e il compimento dell'attività istruttoria finalizzata all'accertamento dei fatti e presupposti e la corrispondenza degli stessi con le previsioni normative:
  - o Comune di Beinasco – ufficio urbanistica – richiesta compatibilità urbanistica.

Visto l'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante la disciplina della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);

Visto in particolare il comma 3 del medesimo articolo 19, che prevede che, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, l'amministrazione competente, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato possa conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine non inferiore a trenta giorni;

Dato atto che, a seguito delle verifiche istruttorie effettuate dal competente ufficio urbanistica, in data 21/05/2026 sono pervenute le seguenti conclusioni:

- Il sito in oggetto ricade in area urbanistica PC (Produttivo Consolidato), ossia aree a totale o preminente destinazione produttiva, di carattere industriale o artigianale, con caratteristiche tipologiche e funzionali consolidate, in parte non più adeguate alle trasformazioni dei processi produttivi in atto. La destinazione d'uso propria è produttiva e artigianale, sono inoltre ammessi magazzini e le altre destinazioni risultanti dalla tabella di P.R.G.C.;
- relativamente all'istanza in argomento l'attività di vendita al dettaglio (CD) risulta NON COMPATIBILE con la destinazione urbanistica dell'area, con le indicazioni previste dall'art. 31 delle Norme Tecniche d'Attuazione; nello specifico l'attività di cui sopra non può rientrare nella categoria di destinazione "CD" (attività di carattere commerciale di vendita al dettaglio, così come definite dal D.lgs 03/03/1998 n. 114). Si esprime pertanto parere NON FAVOREVOLE, in quanto l'insediamento si trova in zona NON IDONEA e non rispetta le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati.

Considerato che la carenza dei suddetti requisiti e/o presupposti rende l'attività esercitata in virtù della SCIA non conforme alla normativa di settore in relazione agli aspetti urbanistici sopra evidenziati.

RILEVATO che, per le ragioni esposte in narrativa, non risulta possibile conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente, per incompatibilità urbanistica non sanabile;

RITENUTO, pertanto, di dover esercitare i poteri di cui all'art. 19, comma 3, della legge n. 241/1990, nei termini di legge, mediante l'adozione di un provvedimento motivato di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti dannosi;

Visti:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;
- la Legge 7.8.1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 25.11.2016, n. 222;
- il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267

Tutto ciò premesso e considerato.

**DISPONE**



1. il DIVIETO IMMEDIATO di prosecuzione dell'attività di esercizio di vicinato (esercizio commerciale fino a 250 mq) nei confronti dell'impresa LINEA CLIMA DI FABRIZIO DESTEFANIS con sede legale in BEINASCO VIALE RISORGIMENTO 20, codice fiscale DSTFRZ68D10L219R e Partita Iva 13437380010, per tramite del Signor. DESTEFANIS FABRIZIO in qualità di titolare firmatario, esercitata in virtù della SCIA presentata in data 22/04/2026 protocollata al n. 2026/10012, relativamente ai locali siti in Beinasco VIALE RISORGIMENTO, 20, (C.T. foglio 1, particella 207), con contestuale ordine di cessazione dell'attività a far data dal ricevimento del presente provvedimento;
2. di dare comunicazione del presente provvedimento all'impresa LINEA CLIMA DI FABRIZIO DESTEFANIS con sede legale in BEINASCO VIALE RISORGIMENTO 20, codice fiscale e Partita Iva 13437380010, nella persona del Signor. DESTEFANIS FABRIZIO in qualità di titolare firmatario, mediante notifica a mezzo PEC al domicilio digitale speciale comunicato in sede di presentazione dell'istanza, nonché agli uffici competenti per gli ulteriori adempimenti di rispettiva competenza;
3. di trasmettere il presente atto agli organi preposti alla vigilanza e controllo (Polizia Locale) per quanto di competenza;
4. di precisare che resta salvo, in capo a questa Amministrazione, il potere di adottare ulteriori determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990, laddove ne ricorrano i presupposti di legge.
5. di rammentare che, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, da proporsi al Presidente del Consiglio di Stato, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50.

LA DIRIGENTE

Arch. Marina DOLFINI\*

\*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82